

Estratto delle normative vigenti in materia di Pesca

LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 1978

- L'esercizio della pesca nelle acque interne è subordinato al possesso della licenza valida per tutto il territorio nazionale ed ha una durata di anni 6;
- Non sono tenuti all'obbligo della licenza di pesca per quanto riguarda la Regione Emilia Romagna i minori di anni 13 che esercitino la pesca con l'uso della sola canna;
- In caso di deterioramento della licenza, il titolare per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'ente locale autorizzato al rilascio;
- Il rilascio della licenza di pesca è delegato al Comune di residenza del richiedente;
- La licenza di pesca viene rilasciata secondo uno dei seguenti tipi:
 - 1) LICENZE DI TIPO A: autorizza i pescatori di professione all'esercizio della pesca nelle acque interne con l'uso di tutti gli attrezzi consentiti;
 - 2) LICENZE DI TIPO B: autorizza i pescatori dilettanti all'esercizio della pesca nelle acque interne con l'uso dei seguenti attrezzi: canne con o senza mulinello armate di uno o più ami, lenza a mano, bilancella di lato non superiore a mt. 1,50 montata su palo di manovra. Inoltre autorizza l'esercizio della pesca ricreativa con bilancione e bilancia.
La ricevuta del versamento deve essere esibita, unitamente alla licenza, ad ogni richiesta del personale di vigilanza.
Il versamento è valido per un periodo di 365 giorni a decorrere dal giorno corrispondente a quello del rilascio della licenza, e non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante detto periodo.

LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 1993

Sono state individuate delle diverse zone ittiche tenendo conto delle caratteristiche e delle potenzialità ambientali:

ZONA A specie ittiche delle acque interne, specie marine presenti nelle acque salmastre e nel corso del Po.

ZONA B e C ciprinidi e in particolare cavedano, barbo, luccio, tinca, carpa, anguilla.

ZONA D salmonidi, trota, temolo

La Provincia istituisce “zone di ripopolamento e frega”, “zone di protezione integrale” e “zone di protezione delle specie ittiche”.

Sono vietate:

- a. La pesca con le mani, la pesca subacquea e la pesca in acque ghiacciate;
- b. La pesca con sostanze esplosive, tossiche
- c. La pesca con attrezzi diversi da quelli autorizzati;
- d. La pesca con l'ausilio di fonti luminose;
- e. La pesca e la pasturazione con miscele contenenti sangue,
- f. La pesca con esche o pastura superiore o diversa da quelle consentite;
- g. E' fatto divieto di abbandonare esche, pesci o di reimmetterli in acqua.

La cattura di rane è consentita a chi è in possesso della licenza di pesca;

La cattura è vietata dal 1 Gennaio al 30 Giugno;

La cattura di rane è vietata nelle Oasi e Zone Protette (Legge Regionale 15/2006)

La cattura giornaliera non può superare il numero massimo di 50 capi

La cattura è consentita esclusivamente nelle ore diurne e con i seguenti mezzi:

- lenza con fiocco di lana
- lenza con pallina di sughero o plastica.

L'esercizio della pesca nelle acque delle zone classificate "A" non è soggetto a limitazione d'orario. Nelle acque di altra categoria, fermi restando gli specifici periodi di divieto, la pesca è consentita secondo gli orari sotto indicati:

- dal 1 gennaio al 28 febbraio: dalle ore 7 alle ore 18
- dal 1 marzo al 30 aprile: dalle ore 5 alle ore 19
- dal 1 maggio al 31 maggio: dalle ore 4 alle ore 20
- dal 1 giugno al 31 agosto: dalle ore 4 alle ore 21
- dal 1 settembre al 31 ottobre: dalle ore 5 alle ore 19
- dal 1 novembre al 31 dicembre: dalle ore 7 alle ore 18

Per la sola pesca dell'anguilla e pescegatto il termine della giornata è stabilito alle ore 24:

Misura dei pesci di cui è consentita la cattura

E' vietata la pesca di esemplari delle seguenti specie ittiche con lunghezza inferiore a quella sottoindicata:

Specie	misura minima (cm.)
Anguilla (Anguilla anguilla)	30
Barbo comune (Barbus barbus plebejus)	16
Barbo canino (Barbus meridionalis)	16
Carpa (Cyprinus carpio)	30
Carpa Erbivora (Amur)	80
Cavedano (Leuciscus cephalus cabeda)	16
Cefalo (Mugil cephalus)	20
Cheppia (Alosa fallax nilotica)	25
Go (Gobius ophiocephalus)	12
Luccio (Exos lucius)	40
Muggini (Liza ramada, Liza saliens, Liza aurata, Chelon labrosus)	20
Orata (Sparus aurata)	24
Passera pianuzza (Platichthys flesus luscus)	12
Persico trota (Micropterus Salmoides)	16
Persico reale (Perca fluviatilis)	16
Pigo (Rutilus pigus)	18
Salmerino (Salvelinus alpinus)	25
Spigola o Branzino (Dicentrarchus labrax)	27

Temolo (<i>Thymallus thilassus</i>)	28
Tinca (<i>Tinca tinca</i>)	25
Trota Fario (<i>Salmo trutta morpha fario</i>)	22

Per le specie ittiche (sogliola, rombo, ecc...) che vengono catturate in acque interne, non comprese nella precedente tabella, valgono le misure stabilite dall'art. 87 del DPR 2/10/1968, n. 1639.

Periodi di divieto di pesca delle diverse specie ittiche

Specie	periodo di divieto
Anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>)	senza limite
Barbo comune (<i>Barbus barbus plebejus</i>)	1/4 -31/5
Barbo Canino (<i>Barbus meridionalis</i>)	1/4 -31/5
Carpa (<i>Cyprinus carpio</i>)	15/5-30/6
Carpa erbivora (Amur)	15/10-15/3
Cavedano (<i>Leuciscus cephalus cabeda</i>)	senza limite
Cefalo (<i>Mugil cephalus</i>)	senza limite
Cheppia (<i>Alosa fallax nilotica</i>)	15/5-30/6
Gambero (<i>Austropotamobius pallipes italicus</i>)	1/1-31/12
Ghiozzo di fiume (<i>Podogobius martensi</i>)	1/1-31/12
Go (<i>Gobius ophiocephalus</i>)	senza limite
Granchio	1/1-31/12
Luccio (<i>Exos lucius</i>)	15/12-15/4
Muggini (<i>Liza ramada, Liza saliens, Liza aurata, Chelon labrosus</i>)	senza limite
Orata (<i>Sparus aurata</i>)	senza limite
Passera Pianuzza (<i>Platichthys flesus Iuscus</i>)	senza limite
Persico Reale (<i>Perca fluviatilis</i>)	1/4-31/5
Pigo (<i>Rutilus pigus</i>)	senza limite
Salmerino (<i>Salvelinus alpinus</i>)	disposizioni di cui al comma 1 estese a tutte le zone
Scazzona (<i>Cottus gobio</i>)	1/1-31/12
Spigola o Branzino (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	senza limite
Storione Cobice (<i>Acipenser naccarii</i>)	1/1-31/12
Storione comune (<i>Acipenser sturio</i>)	1/1-31/12
Storione Ladano (<i>Huso huso</i>)	1/1-31/12
Temolo (<i>Thymallus thilassus</i>)	1/10-31/5
Tinca (<i>Tinca tinca</i>)	15/5-30/6
Trota Fario (<i>Salmo trutta morpha fario</i>)	disposizioni di cui al comma 1 estesa a tutte le zone

In tutte le acque pubbliche della Regione Emilia Romagna la pesca al Siluro è consentita senza limitazioni di misure e quantitativi.

I Siluri prelevati non possono essere reimmessi così pure come il carassio.